

Nrg. 952 2024

Il Tribunale Ordinario di Lucca
In composizione monocratica in funzione di
GIUDICE DEL LAVORO

letto il ricorso che precede;

visti gli artt. 163, 409, 415, 416 c.p.c.;

fissa alle ore 10:50 del giorno 19/05/2025 l'udienza di discussione in cui le parti compariranno di persona ovvero tramite procuratore generale o speciale, informato dei fatti di causa;
dispone sin d'ora la trattazione da remoto come da separato decreto

invita

la parte convenuta a costituirsi nel termine di dieci giorni prima dell'udienza di discussione con avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine comporta le decadenze di cui all'art. 416 c.p.c.;

dispone

che l'udienza già fissata sia celebrata mediante collegamento da remoto attraverso la piattaforma Microsoft Teams, in conformità a quanto stabilito dall'art. 2 del Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia del 10 marzo 2020;

- Dispone che, previa installazione di telecamera e microfono sul proprio pc, il collegamento avvenga mediante utilizzo del seguente link, con accesso immediato, alla "stanza virtuale":

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTJkODNjMmItNWMyNS00NGY2LWI0NGUtNDkxMzVkZDAwOWVh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22792bc8b1-9088-4858-b830-2aad443e9f3f%22%2c%22Oid%22%3a%228df10bb4-001b-4015-9737-15476113e02a%22%7d

- Avvisa i difensori delle parti che, una volta stabilito il collegamento, l'utente verrà posto nella "sala d'attesa" ed ammesso dallo scrivente nella "stanza virtuale" all'ora indicata per la celebrazione dell'udienza, ovvero non appena esaurita una precedente udienza in corso;



- Avvisa i difensori delle parti che, terminata l'udienza, gli stessi verranno immediatamente disabilitati dal collegamento alla stanza virtuale;
- Avvisa i difensori che è vietata, in qualsiasi forma, la registrazione dell'udienza mediante collegamento da remoto e la partecipazione, sotto qualsiasi forma, di soggetti non legittimati;
- Invita i difensori delle parti attrici, ove si tratti di prima udienza ex art. 183 c.p.c., a depositare prima dell'udienza prova dell'avvenuta notifica per la regolare instaurazione del contraddittorio, se del caso mediante deposito di copia digitale di originale analogico munita di attestazione di conformità, di ciò non costituendo un valido equipollente la mera esibizione a video durante l'udienza da remoto;
- Avvisa i difensori delle parti costituite che, previa verifica della regolare comunicazione del presente provvedimento, l'assenza ingiustificata di tutte le parti dal collegamento comporterà la pronuncia dei provvedimenti di cui agli artt. 181/309 c.p.c.

Dispone

che il ricorso e questo decreto siano notificati a controparte a cura del ricorrente nei termini di legge.

Lucca, 06/09/2024

IL GIUDICE
D.ssa Antonella DE LUCA

